

**DELIBERAZIONE 31 GENNAIO 2023**  
**28/2023/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROCEDURA DI PRIMO CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI NUOVA REALIZZAZIONE DEL TERMINALE FSRU ITALIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1236<sup>a</sup> riunione del 31 gennaio 2023

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (di seguito: decreto-legge 50/2022);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 maggio 2018 (di seguito: decreto 18 maggio 2018);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, (di seguito: decreto-legge 17/2022) convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità del 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2019/R/gas) e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione contenente la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) del 25 novembre 2022, prot. Autorità 61951 del 28 novembre 2022 (di seguito: comunicazione 25 novembre 2022);
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 23 dicembre 2022, prot. Autorità 69928 del 27 dicembre 2022 (di seguito: comunicazione 23 dicembre 2022);
- la comunicazione dell’Autorità del 24 gennaio 2023, prot. Autorità 4999 del 24 gennaio 2023 (di seguito: comunicazione 24 gennaio 2023);
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 27 gennaio 2023, prot. Autorità 6011 del 30 gennaio 2023 (di seguito: comunicazione 27 gennaio 2023).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00, prevede l’obbligo per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di Gnl;
- con la deliberazione 167/05, l’Autorità ha fissato i criteri di accesso ai terminali di Gnl ai sensi del decreto legislativo 164/00;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che introduce meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- all’articolo 5, comma 8, il TIRG prevede che l’impresa di rigassificazione esercente capacità di rigassificazione di nuova realizzazione trasmetta all’Autorità, per verifica, una procedura applicativa che disciplini il primo conferimento di detta capacità;
- inoltre, all’articolo 5, comma 9, si prevede che entro 60 giorni dalla data di ricevimento della procedura di cui al precedente alinea, l’Autorità verifica che le disposizioni ivi contenute non contrastino con l’esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la trasparenza e la massima partecipazione alle procedure di conferimento della capacità, e comunica all’impresa di rigassificazione interessata, entro il medesimo termine, l’eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette disposizioni. Qualora l’Autorità

non si pronunci entro tale termine, la procedura si intende positivamente verificata.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 50/2022 prevede che le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
- rientra nelle infrastrutture di cui al punto precedente il terminale gestito dalla società FSRU Italia S.r.l., controllata da Snam S.p.A., che sarà inizialmente ubicato nel porto di Piombino ed è costituito da una parte *offshore* del tipo FSRU (*Floating Storage and Regassification Unit*) ed avente una capacità di rigassificazione annuale di circa 4,5 miliardi di Sm<sup>3</sup>. Per la rilocalizzazione del Terminale presso un nuovo sito, in adempimento alle disposizioni delle Autorità competenti, si prevede un fermo impianto di durata pari a dodici mesi a decorrere dal 1 ottobre 2026 ovvero se antecedente, dal primo giorno successivo al trentaseiesimo mese dall'entrata in esercizio del Terminale FSRU.

**CONSIDERATO CHE:**

- con comunicazione del 25 novembre 2022, Snam Rete Gas ha trasmesso la procedura di primo conferimento della capacità di rigassificazione del Terminale FSRU Italia, posta in consultazione per i soggetti interessati;
- con comunicazione del 23 dicembre 2022 Snam Rete Gas ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del TIRG, la procedura applicativa per il primo conferimento della capacità di rigassificazione di nuova realizzazione disponibile presso il terminale FSRU Italia, integrata tenendo parzialmente conto delle osservazioni pervenute dai soggetti che hanno preso parte alla fase consultiva;
- con comunicazione del 24 gennaio 2023 l'Autorità ha formulato ulteriori valutazioni in merito alla procedura trasmessa con comunicazione 23 dicembre 2022, in particolare, con riferimento a:
  - a) l'autorizzazione alla vendita di gas naturale a clienti finali rilasciata dal Ministero competente tra i requisiti per la partecipazione alla procedura;
  - b) la possibilità per i soggetti richiedenti capacità di durata ventennale di scegliere come base d'asta tra la tariffa regolata definita dall'Autorità e una tariffa fissa pari a circa 2 €/MWh per l'intero periodo di conferimento, oggetto di rivalutazione annuale sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo;
  - c) il *range* di accettabilità del Gnl che può essere scaricato al terminale;
  - d) la durata dei prodotti di capacità in offerta;

- e) la definizione del valore del gradino di prezzo nell'ambito del meccanismo di assegnazione della capacità ad asta aperta ascendente;
- con riferimento alla lettera a), è stato rilevato come tale requisito non sia previsto dall'attuale quadro regolatorio, né costituisca prassi declinata nei codici di rigassificazione degli altri terminali di rigassificazione presenti sul territorio nazionale; inoltre, tale requisito potrebbe costituire un ostacolo ad una maggiore partecipazione, anche in ragione delle tempistiche necessarie per ottenere l'abilitazione alla vendita che appaiono incompatibili con l'esecuzione della procedura medesima;
  - in merito alla lettera b), tenendo conto dell'esigenza di contemperare da un lato le esigenze di certezza e prevedibilità dei corrispettivi sostenuti dagli utenti e, dall'altro, l'aderenza di tali corrispettivi ai costi sottostanti il servizio, è stata rilevata l'opportunità che per il prodotto di capacità di durata pari alla vita utile del terminale, anziché la tariffa di rigassificazione maggiorata di un eventuale premio emerso d'asta, potesse essere applicato un corrispettivo determinato in esito all'asta, adottando a tal fine un corrispettivo base, da rendere noto al momento della procedura di assegnazione, che per gli anni di esercizio dall'avvio fino alla rilocazione del terminale sia determinato sulla base dei costi di capitale oggi noti e di una stima dei costi di esercizio determinati sulla base degli attuali criteri tariffari, e successivamente alla rilocazione del terminale, sia determinato applicando un coefficiente di rivalutazione maggiore di 1 che tenga conto della migliore stima dei costi a seguito della rilocazione del terminale ad oggi disponibile; inoltre è stata rilevata l'opportunità, che al fine di eliminare per gli utenti il rischio connesso con le variazioni del costo di trasporto associato alla capacità di rigassificazione in conferimento, specie in considerazione della prospetta ricollocazione del terminale in posizione non ancora definita, il corrispettivo base d'asta includa anche il costo di capacità di trasporto, prendendo a riferimento quello del punto di entrata più vicino;
  - riguarda alla lettera c), tenendo conto dell'opportunità di massimizzare l'utilità del terminale, è stata evidenziata la necessità di prevedere *range* di accettabilità del Gnl più ampi possibile, anche mediante l'installazione tempestiva di impianti di correzione della qualità del gas; anche al fine di massimizzare il valore del terminale già nelle prossime procedure di allocazione, appare necessario che siano date agli utenti informazioni certe circa la messa in esercizio di tali impianti e le tempistiche associate;
  - in merito alla lettera d), è stato osservato che la procedura prevede che la capacità sia conferita prioritariamente alle richieste di maggiore durata e che tale criterio non consente la massimizzazione del valore della capacità offerta in presenza di prodotti di durata inferiore cui il richiedente potrebbe attribuire maggiore valore; pertanto, anche alla luce delle esperienze maturate presso altri terminali, si è rilevata l'opportunità che l'allocazione delle capacità per periodi inferiori alla vita utile del terminale sia effettuata acquisendo preliminarmente l'interesse del mercato al fine di definire i prodotti di capacità, e relativi corrispettivi base d'asta,

che attraverso il confronto competitivo possano massimizzare il valore del terminale;

- infine, relativamente alla lettera d), è stato osservato come l’Autorità con la deliberazione 186/2018/R/gas, contenente disposizioni per il conferimento della capacità di rigassificazione, abbia già definito il valore del gradino di prezzo dell’asta aperta ascendente pari al 5% del prezzo di riserva della capacità continuativa per periodi pari o superiori all’anno e il valore del gradino di prezzo basso pari ad un quinto (1/5) del valore del gradino di prezzo elevato;
- le modifiche alla procedura di cui alla precedente lettera b), alla luce delle incertezze di costo connesse con la realizzazione e la ricollocazione del terminale, espongono il gestore del terminale al rischio associato ad eventuali differenze fra i corrispettivi tariffari a copertura dei costi consuntivati e quelli emersi in esito alla procedura concorsuale che, invece, considera come base d’asta costi stimati, nonché fra i costi di trasporto inclusi nella medesima base d’asta e quelli effettivi.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con comunicazione del 27 gennaio 2023, Snam Rete Gas ha trasmesso un aggiornamento della procedura applicativa per il primo conferimento della capacità di rigassificazione di nuova realizzazione disponibile presso il terminale FSRU Italia, che recepisce le indicazioni contenute nella comunicazione 27 gennaio 2023.

#### **RITENUTO CHE:**

- la procedura di primo conferimento della capacità continuativa di rigassificazione, come trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione xx gennaio 2023, sia coerente con l’esigenza di massimizzare la partecipazione degli utenti riducendo i rischi connessi con la sottoscrizione di contratti di rigassificazione a lungo termine e sia conseguentemente idonea a massimizzare il valore della capacità stessa riducendo i potenziali oneri in capo al sistema;
- sia pertanto opportuno approvare la predetta procedura;
- sia inoltre necessario adottare disposizioni volte a rimuovere i rischi in capo al gestore del terminale derivanti dalla rilocazione del terminale, prevedendo in particolare che rimangano in capo al sistema gas e siano regolate dal gestore del terminale a valere sul “Conto oneri impianti di rigassificazione” di cui all’RTRG con esclusivo riferimento alle capacità conferite in esito alla presente procedura, l’eventuale differenza, se positiva, tra il corrispettivo tariffario che sarà vigente in esito alla rilocazione e il prezzo di aggiudicazione della capacità, soltanto qualora il fattore di correzione dei ricavi previsto dalla regolazione tariffaria e il fondo previsto dall’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 50/2022, non siano sufficienti a coprire i ricavi di riferimento del terminale;
- sia inoltre necessario adottare disposizioni volte a rimuovere i rischi in capo agli utenti del servizio di rigassificazione, prevedendo in particolare che rimangano in

capo al sistema gas e siano regolate dal gestore del terminale a valere sul “Conto oneri impianti di rigassificazione” di cui all’RTRG eventuali differenze tra il corrispettivo di trasporto effettivamente sostenuto in relazione alla capacità di rigassificazione allocata con la procedura di conferimento pluriennale e quello considerato come base d’asta

### **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto di competenza la procedura di primo conferimento della capacità continuativa di rigassificazione come trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione 27 gennaio 2023, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che FSRU Italia regoli a valere sul “Conto oneri impianti di rigassificazione” di cui all’RTRG:
  - a. con esclusivo riferimento alle capacità conferite in esito alla presente procedura, l’eventuale differenza, se positiva, tra il corrispettivo tariffario che sarà vigente in esito alla rilocazione e il prezzo di aggiudicazione della capacità, soltanto qualora il fattore di correzione dei ricavi previsto dalla regolazione tariffaria e il fondo previsto dall’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 50/2022, non siano sufficienti a coprire i ricavi di riferimento del terminale;
  - b. eventuali differenze tra il corrispettivo di trasporto effettivamente sostenuto in relazione alla capacità di rigassificazione allocata con la procedura di conferimento pluriennale e quello considerato come base d’asta rivalutata annualmente sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

31 gennaio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*